

STATUTO

CASTELLAMO SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA' - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL GANDOLFO RM VIA
GIUSEPPE MAZZINI 19

Numero REA: RM - 1754552

Codice fiscale: 17994871006

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

Valerio ROSSI, per Euro 1.000,00 (mille e zero centesimi) ciascuno.

I Componenti danno atto che l'intero Capitale Sociale è stato da ciascuno di loro versato, per la relativa quota di sua pertinenza, in data odierna alla costituita Signora Valentina BIAGINI, nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nel precedente art. 5, che ne rilascia quietanza di saldo, e ciò a mezzo di danaro contante.

ARTICOLO 8

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società con l'atto stesso costituita. Tali spese vengono globalmente determinate, in via approssimativa, in Euro 2.200,00 (duemiladuecento e zero centesimi).

I Componenti, ai fini della richiesta di attribuzione del Codice Fiscale e della Partita I.V.A. della Società con il presente atto costituita, in proprio e anche nella qualità, richiedono a me Notaio di indicare in tale richiesta il seguente Codice Ateco di classificazione dell'attività principale concretamente svolta dalla Società stessa: 77.21.01.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

La Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata "CastellAmo Società Cooperativa di Comunità - Impresa Sociale", in forma abbreviata "CastellAmo Soc.Coop.Com. - Imp.Soc.", è disciplinata dalle norme di funzionamento contenute nel presente Statuto.

ARTICOLO 2

La Società ha scopo mutualistico ed è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, non ha fini di speculazione privata e non ha scopo di lucro e si propone di creare prevalentemente occasioni di lavoro in favore dei Soci nonché di svolgere la propria attività sempre prevalentemente in favore dei Soci stessi, consumatori e/o utenti di beni e/o servizi.

La Società ha, quindi, lo scopo di procurare ai Soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, nonché di vendere beni e/o prestare servizi verso i Soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i Soci instaurano con la Società, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro e/o di consumo, e, come precisato nel precedente art. 1, si qualifica, in primo luogo, come Impresa Sociale ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 N. 112, in quanto ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale, senza scopo di lucro e per finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle proprie attività, delle attività di interesse generale di cui appresso, ed, in secondo luogo, come "Cooperativa di Comunità" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge Regione Lazio N. 1 del 3 marzo 2021, che ha come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato ed a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali delle comunità locali, avente Sede nel territorio della Regione Lazio e operante prevalentemente nel territorio di Castel Gandolfo e dei Comuni limitrofi.

Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell'autorganizzazione dei cittadini dei Comuni di cui al comma precedente, per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive Comunità, con particolare riguardo alla promozione ed alla diffusione di una cultura ambientale ed etica, al fine di perseguire gli interessi generali delle Comunità di tale territorio, agendo a livello locale ma con una visione di benessere collettivo, promuovendo i principi cooperativi di auto-aiuto, responsabilità condivisa, democrazia, uguaglianza, equità, inclusività, coesione e solidarietà e svolgendo le proprie attività a favore dei propri Soci operatori e delle Comunità locali, in quanto avente il fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale ed urbanistico, criticità ambientali, il tutto promuovendo la partecipazione della popolazione residente alla gestione dei beni o dei servizi collettivi, valorizzando le competenze della popolazione, le tradizioni culturali e le risorse territoriali attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e di nuove opportunità di reddito, e ciò promuovendo, in particolare, l'integrazione e la valorizzazione dei soggetti più fragili delle Comunità territoriali con attività cooperative in grado di recare benessere ai soggetti disagiati sul piano psicofisico, economico, sociale ed ambientale, favorendo lo sviluppo ed agevolando il loro diritto al lavoro, la trasmissione di esperienze intergenerazionali all'interno della comunità e sostenendo i lavoratori con disabilità, ai sensi della Legge 12 marzo 1999 N. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche, a beneficio di tutta la filiera attiva nel territorio e della cultura inclusiva delle Comunità, svolgendo la propria attività caratteristica a favore dei propri Soci operatori, sia lavoratori che utenti, in modo da far

conseguire agli stessi condizioni lavorative o beni e servizi di cui all'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei Soci suddetti, il tutto diretto a realizzare:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 N. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 N. 104, e successive modificazioni, e di cui alla Legge 22 giugno 2016 N. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 N. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 N. 199;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 N. 42, e successive modificazioni;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art. 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990 N. 223, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore;
- n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in u-

n'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

p) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

r) agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 N. 141, e successive modificazioni;

s) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

u) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 N. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 N. 199).

Con specifico riguardo ai Soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i Soci lavoratori instaurano con la Società un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana tempo per tempo vigente.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei Soci lavoratori sono disciplinate da apposito Regolamento, approvato ai

sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 N. 142.

Con specifico riguardo ai Soci utenti, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di vita familiare, ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipulazione di contratti di scambio con la Società, beni e servizi nei settori oggetto di attività della Società stessa, di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili.

La Società si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i Soci ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

La Società può svolgere la propria attività anche con lavoratori o utenti terzi non Soci, nel rispetto delle inderogabili disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

La Società si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di Società Cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento.

Pertanto la Società ha per oggetto lo svolgimento, anche attraverso collaborazioni e partenariati con terzi non Soci e sia in Italia che all'estero, delle seguenti attività:

- valorizzazione delle competenze e delle attività della popolazione residente nel Comune di Castel Gandolfo e nei Comuni limitrofi;

- tutela delle sue risorse territoriali e recupero delle tradizioni culturali locali, con un approccio "multi-stakeholder" (i.e. "multipartecipativo") inclusivo ed altamente partecipativo ma anche innovativo, perseguendo lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività ambientalmente e socialmente sostenibili, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero ed alla gestione di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerte di lavoro locali ed alla generazione, sempre in loco, di un capitale umano e sociale che sia consapevole e preparato ad affrontare le sfide, ma anche a cogliere le opportunità ambientali, sociali ed economiche dei nostri tempi e dei tempi a venire, il tutto al fine di costruire e co-creare, attraverso il "community building" (i.e. "costruzione della comunità"), il "capacity building" (i.e. "rafforzamento delle capacità) e l'"empowerment" (i.e. "crescita") di varie fasce della popolazione, una comunità solidale che faciliti ed accresca gli scambi relazionali e che condivida le strategie e le politiche di difesa e di resilienza del proprio territorio;

- salvaguardia del territorio di Castel Gandolfo e del relativo Lago Albano di Castel Gandolfo, rilanciandolo in chiave di sostenibilità ambientale e di innovazione sociale.

Per il raggiungimento di quanto sopra previsto, la Società potrà svolgere le seguenti attività:

- gestione ed utilizzo di aree e di beni immobili pubblici inutilizzati, per finalità di interesse generale e per la valorizzazione del territorio urbano e/o extraurbano, con particolare attenzione ad immobili ed aree particolarmente degradate dal punto di vista ambientale e sociale;
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di recupero e restauro e di ristrutturazione di beni mobili, immobili ed impianti nei limiti delle competenze dei Soci;
- organizzazione e gestione di servizi urbani e collettivi quali la custodia di parcheggi, materiali di recupero, impianti sportivi, attività necessarie all'organizzazione, al trasporto di beni e persone, all'erogazione ed alla gestione di beni materiali ed immateriali utili alla vita comunitaria;
- prestazioni offerte ai cittadini in via continuativa, per rispondere alla domanda collettiva di istruzione, sanità, igiene, sicurezza, mobilità, assistenza, cultura, svago, sport, amministrazione, etc.;
- servizi alla persona, ivi inclusi servizi di assistenza ed accoglienza di anziani, bambini, diversamente abili e migranti;
- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali;
- servizi di mobilità sostenibile ed integrata e di trasporto di beni e persone;
- erogazione di servizi per migliorare il collegamento e la collaborazione tra le varie aree di Castel Gandolfo;
- servizi di noleggio e di condivisione (c.d. "bike sharing") di biciclette e altri mezzi;
- realizzazione di ciclo-officina e recupero di mestieri artigianali utili alla comunità;
- acquisto e/o affitto di macchinari ed immobili destinati ad una più funzionale gestione dei servizi commerciali, artigianali, agricoli, etc.;
- gestione di servizi ed attività connesse al turismo ambientale, religioso, culturale e/o sociale;
- organizzazione di pacchetti turistici, su scala locale e dei Castelli Romani (ma non solo), in linea con i principi del turismo cooperativo e sostenibile;
- creazione, gestione e valorizzazione di sentieri e percorsi escursionistici e cicloturistici, per promuovere il turismo lento e responsabile;
- riqualificazione e valorizzazione degli spazi verdi e dei parchi pubblici, creando aree ricreative e didattiche per i residenti;
- gestione di servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade, giardini e parchi, e quant'altro attiene alla salvaguardia ed alla tutela del territorio e dei parchi;
- programmi di salvaguardia e riqualificazione delle aree naturali e delle acque del Lago Albano di Castel Gandolfo;

- gestione in concessione di una o più spiagge del Lago Albano di Castel Gandolfo;
- valorizzazione e gestione di luoghi e strutture per lo svolgimento delle attività sportive con i relativi servizi connessi, che coniughino il valore sociale dello sport, l'educazione ambientale e la valorizzazione del territorio;
- agricoltura sostenibile: conduzione di terreni incolti, coltivati e boschivi, gestione degli oliveti abbandonati, coltivazione di terreni agro forestali, finalizzata alla valorizzazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali;
- valorizzazione dei prodotti tipici locali, della filiera corta e dei prodotti biologici, anche in collaborazione con enti di ricerca e altri enti attivi sui temi dell'alimentazione e della dieta mediterranea;
- valorizzazione delle imprese/aziende esistenti e potenziamento delle attività agricole in genere, nel territorio di Castel Gandolfo e dei Castelli Romani, eventualmente facendo "rete" con altri Comuni;
- gestione di aziende agricole e zootecniche e di attività di agriturismo;
- produzione e commercializzazione di lavori artigianali di qualunque materiale e specie e produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere;
- organizzazione di eventi culturali e scientifici, manifestazioni, cineforum, feste tematiche, rievocazioni storiche legate alla cultura locale;
- organizzazione di mostre, mostre-mercato, sagre, fiere, per favorire la valorizzazione di prodotti agricoli (olio, vino, prodotti tipici agroalimentari), artigianali, industriali inerenti le attività predette;
- realizzazione e gestione di strutture sportive, ricreative, di aggregazione e culturali, ivi compresi teatri e altre strutture di interesse artistico-culturale;
- realizzazione di centri e strutture sulla sostenibilità ambientale e sociale;
- gestione di alberghi, pensioni, locande, campeggi, alberghi diffusi e strutture di ricezione in genere, in maniera socialmente e ambientalmente responsabile;
- realizzazione e gestione di ostelli per pellegrini e strutture di accoglienza simili;
- realizzazione e gestione di lavanderie sostenibili con servizi di lavaggio e stiraggio per le attività turistiche locali e non solo;
- valorizzazione e rigenerazione di spazi abbandonati, recuperandoli ad una funzione sociale e realizzando anche uno o più "co-housing", anche attraverso tecniche di bioedilizia;
- realizzazione e gestione di centri di "co-working";
- realizzazione e gestione di biblioteche anche attraverso il reperimento, la catalogazione e l'ordinata sistemazione dei

volumi e di tutto il patrimonio storico, artistico e culturale, oltre che sistemazione dei beni librari esistenti ai fini della diffusione della cultura e della sicurezza del patrimonio culturale, e conservazione anche tramite digitalizzazione;

- realizzazione di librerie specializzate in tematiche sociali ed ambientali;
- attività di bar e ristorazione con preparazione di cibi a chilometro zero e/o locali, biologici e di propria produzione o equosolidali, anche da asporto e con servizio a domicilio, incluse la produzione e la vendita di prodotti di panetteria, pasticceria secca e fresca, di rosticceria, di dolci tipici e di prodotti di gastronomia;
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche superalcoliche ed anche attraverso distributori automatici;
- gestione di strutture di mense;
- creazione di reti per la valorizzazione delle risorse locali e lo sviluppo di gruppi di acquisto solidali e a chilometro zero;
- attività di studi e ricerche riguardanti lo sviluppo del territorio e di prodotti tipici locali;
- gestione e valorizzazione delle risorse ambientali;
- valorizzazione e gestione di siti e musei storici e archeologici, anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali;
- diffusione di norme di buona prassi nel campo della raccolta differenziata;
- promozione ed ideazione di percorsi di cittadinanza attiva;
- promozione nell'intera Comunità di una cultura del risparmio energetico, dell'uso razionale dell'energia, della riqualificazione degli edifici e della possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo;
- promozione ed ideazione di progetti di sviluppo sostenibile;
- realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative;
- organizzazione e gestione di corsi, anche di formazione, orientati e finalizzati allo sviluppo locale ed alle attività della Società;
- consulenza e servizi di educazione ambientale ed alimentare presso le scuole;
- attivazione di orti didattici;
- servizi di consulenza a Persone, Imprese, Enti ed Amministrazioni su "sustainability management" (i.e. sostenibilità d'impresa), gestione del territorio, responsabilità sociale delle imprese (CSR), governance, investimento socialmente responsabile;

il tutto nel rispetto delle e previo ottenimento delle autorizzazioni amministrative previste dalle disposizioni normative statali, regionali e regolamentari tempo per tempo vigenti, che riservano inderogabilmente lo svolgimento di determinate attività a Professionisti regolarmente iscritti in Albi

od Elenchi ovvero che richiedono il rilascio di autorizzazioni, anche a livello regionale o regolamentare, e provvedendo al miglioramento economico dei Soci sul piano dell'assistenza e previdenza attraverso l'applicazione dei principi e dei metodi della Cooperazione e della Mutualità Prevalente.

Per il conseguimento di tali fini la Società potrà compiere tutte le attività connesse e potrà altresì acquistare, vendere, permutare, locare, anche per durata ultranovennale, affittare, gestire e amministrare immobili sia rustici, che civili, che commerciali, nonché aziende e rami di azienda e beni mobili iscritti in pubblici registri in genere.

La Società persegue pertanto lo scopo di procurare lavoro ai Soci per migliorare la qualità della vita a loro ed alle loro famiglie. E', quindi, Società Cooperativa di lavoro, utenza e servizi e la stessa si avvarrà delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 N. 601.

Con specifico riguardo ai Soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali nell'ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i Soci instaurano con la Società un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può altresì:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelle attività che comportino il deposito e la gestione del pubblico risparmio, operazioni di intermediazione fiduciaria e immobiliare e operazioni bancarie ed operazioni riservate a Società di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo n. 415 del 23 luglio 1996, al Decreto Legislativo n. 385 dell'1 settembre 1993 ed al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come integrati e/o modificati;
- assumere lavori in concessione ed attività in gestione di qualsiasi tipo attinenti all'oggetto sociale da qualsiasi Ente pubblico e/o privato;
- partecipare e/o costituire consorzi o altre Società con Soggetti pubblici e/o privati, siano essi Società, Enti o persone, joint ventures, raggruppamenti di imprese ed interessenze in Italia ed all'estero;
- assumere lavori e servizi in concessione e/o in gestione di qualsiasi tipo, anche se non materialmente elencati nell'og-

getto sociale, da qualsiasi Ente pubblico o privato, sia in Italia che all'estero;

- sottoscrivere titoli, fideiussioni e garanzie di qualsiasi tipo ed, in particolare, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali anche per obbligazioni di terzi;
- fornire servizi amministrativi, tecnici e gestionali ad altre Società, Persone od Imprese;
- acquistare, vendere o dare in licenza brevetti, know-how e diritti di proprietà intellettuale in generale;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società od Imprese aventi oggetto affine o connesso al proprio, con la precisazione che l'assunzione di tali partecipazioni, ove comporti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime Società od Imprese, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci.

La Società inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento del presente oggetto sociale.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Società può aderire a Gruppi cooperativi paritetici, Società, Associazioni, Consorzi ed Enti in genere, il tutto in via strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale e dello scopo mutualistico e nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti; la Società può altresì aderire ad Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

ARTICOLO 3

La Società ha Sede in Castel Gandolfo (RM), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere unità locali operative quali agenzie, rappresentanze, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, e ciò in tutta Italia ed all'estero, nonché potrà trasferire la Sede sociale nell'ambito dello stesso Comune indicato nel precedente comma; spetta invece ai Soci deliberare la istituzione e la soppressione di Sedi secondarie o il trasferimento della Sede sociale in Comune diverso da quello indicato nel precedente comma.

ARTICOLO 4

Il domicilio dei Soci, per tutti i loro rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello ufficialmente risultante alla Società medesima secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

ARTICOLO 6

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie appresso indicate.

I Soci Cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli Organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- hanno i diritti di controllo previsti dall'art. 2476, comma 2, del Codice Civile e dal presente Statuto, il diritto di presentare esposti o denunce alla competente Autorità di vigilanza per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545-sexies e seguenti dello stesso Codice Civile, nonché il diritto di partecipare alle Decisioni dei Soci;
- sono obbligati di versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dal presente Statuto, la quota di Capitale sottoscritta, l'eventuale soprapprezzo e l'eventuale tassa di ammissione nonché, eventualmente, gli altri contributi a fondo perduto che l'Organo Amministrativo, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto stesso e dai Regolamenti eventualmente adottati dalla Società, ed in conformità alle Decisioni dei Soci, richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della Società, di osservare lo Statuto medesimo, detti Regolamenti e le decisioni degli Organi Sociali, di collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e per la realizzazione dell'oggetto sociale, il tutto in conformità delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

La Società può ricevere prestiti dai Soci Cooperatori finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge ed, eventualmente, dal suddetto Regolamento.

Possono essere Soci Cooperatori sia le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della Società o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, sia le Persone giuridiche e gli Enti in genere che perseguono le stesse finalità della Società.

In nessun caso possono essere Soci sia coloro che esercitano

in proprio imprese identiche od affini o partecipano a Società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Società, sia le Persone Giuridiche e gli Enti in genere che si trovino nella stessa condizione con la Società stessa, il tutto secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

I Soci, indipendentemente dal tipo di rapporto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Società o in concorrenza con gli scopi sociali della Società stessa.

I Soci, sempre indipendentemente dal tipo di rapporto instaurato e salvo per i casi espressamente previsti dal presente Statuto per particolari categorie di Soci, cessano di appartenere alla Società per recesso, esclusione o per causa di morte di cui, rispettivamente, ai successivi artt. 31, 32 e 33.

ARTICOLO 7

La Società potrà istituire una categoria speciale di Soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente Articolo.

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 5 (cinque) anni.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle Deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio. I voti espressi dai Soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti in Assemblea. I Soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti quali componenti dell'Organo Amministrativo e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 32 del presente Statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno in assenza di giusta causa, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto, con riguardo tanto al rapporto sociale quanto al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla

categoria speciale, oltre a quelle individuate per i Soci cooperatori dall'art. 33 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee dei Soci ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Società;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la Compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente alla categoria speciale può essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata, al momento della sua ammissione, per il godimento dei diritti spettanti ai Soci Cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci Cooperatori, il Socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, 6 (sei) mesi prima della scadenza del suddetto termine, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto.

La Decisione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro dei Soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la Decisione di esclusione.

Possono essere Soci le persone fisiche che risiedono ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento ovvero le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno sede nel medesimo territorio o che in esso operano con carattere di continuità.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Società di soddisfare gli interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

ARTICOLO 8

Il trattamento economico dei Soci cooperatori durante l'esercizio sociale, come anche quello dei Soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente art. 7, deve essere proporzionale alla qualità ed alla quantità di lavoro da essi svolto, compatibilmente con la natura associativa del rapporto sociale e, pertanto, con le esigenze della Società, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 112.

La quantità ed i parametri salariali saranno stabiliti o dall'Organo Amministrativo secondo le modalità decise dall'Assemblea dei Soci ovvero direttamente dall'Assemblea dei Soci

stessa con propria Decisione, il tutto in conformità delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 9

Le modalità di ammissione ed esclusione dei Soci nonché il rapporto sociale sono regolati dal presente Statuto secondo il principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo N. 112/2017, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con il tipo giuridico della Società.

Ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile, chi desidera diventare Socio Cooperatore deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo specificando:

- a) i propri nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, cittadinanza, Codice Fiscale ed eventuale Partita I.V.A., se persona fisica, oppure i propri denominazione/ragione sociale, Sede e Domicilio Digitale, eventuale Numero di Iscrizione in Pubblici Registri, Codice Fiscale ed eventuale Partita I.V.A., se Persona Giuridica o Ente in genere;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dal precedente art. 6, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Società, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il Socio intende instaurare in conformità con il presente Statuto e con l'apposito Regolamento;
- c) se Socio Cooperatore, l'ammontare della quota di capitale nominale che si propone di sottoscrivere e le modalità di versamento sia della quota sia dell'eventuale sovrapprezzo, se richiesto, da determinarsi dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo Amministrativo in sede di approvazione del Bilancio, tenendo conto del valore della Società, da calcolare sulla base dell'attività svolta, del fatturato, degli utili conseguiti o conseguibili, nonché dal patrimonio netto risultante dall'approvando Bilancio e dall'avviamento.
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle Deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

Chi intende essere ammesso come Socio utente persona fisica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere le indicazioni di cui al comma precedente, ad eccezione del relativo punto b).

Chi intende essere ammesso come Socio utente persona giuridica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, in luogo di quanto previsto ai punti a) e b) del precedente secondo comma, la denominazione, la sede e l'attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'Organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del Capitale Sociale che si sot-

toscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la persona giuridica, a tutti gli effetti, in seno alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei Soci lavoratori ovvero a quella dei Soci utenti, e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel Libro dei Soci.

L'Organo Amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la decisione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Nella relazione al Bilancio di Esercizio, l'Organo Amministrativo illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

L'Assemblea, con voto unanime, potrà accettare, in luogo di versamenti in danaro contante, il conferimento di crediti, di beni in natura e di prestazioni di opera e servizi.

ARTICOLO 10

I rapporti tra Soci e tra questi e gli Amministratori e l'Assemblea possono essere regolati, oltre che dal presente Statuto, anche da specifico Regolamento approvato dall'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, con il voto di almeno 3/5 (tre quinti) dei Soci Cooperatori.

Nei rapporti di lavoro con i Soci dipendenti, la Società applicherà il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro tempo per tempo vigente per le Società Cooperative del settore commerciale e/o di servizi, adeguandosi alle procedure in esso previste; per i Soci iscritti in Albi professionali, verranno applicate le regole previste dai rispettivi Ordini, come recepiti nel contratto stipulato per gli incarichi.

Per i Soci che svolgono essenzialmente attività di direzione, in forza della loro partecipazione agli Organi Sociali, si applicheranno le disposizioni in vigore per i Soci Amministratori delle Società a responsabilità limitata.

A richiesta dei Soci, la Società redigerà apposito e separato Regolamento per la disciplina dei suddetti rapporti.

TITOLO III

CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE

PARTECIPAZIONI E TRASFERIMENTO DELLE STESSE

SOPRAPPREZZO - STRUMENTI FINANZIARI - RISTORNI

ARTICOLO 11

Al fine di creare occasioni di lavoro per i Soci, la Società è a capitale aperto. Ogni quota di appartenenza di ciascun Socio Cooperatore sarà sempre funzionale ad una identificata frazione del Capitale Sociale. Non potrà, comunque, mai esse-

re inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo stabiliti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Il valore minimo della partecipazione che ciascun Socio può possedere non può essere inferiore ad Euro 100,00 (cento e zero centesimi), mentre quello massimo della partecipazione stessa non può superare il terzo del Capitale Sociale.

Se l'importo è superiore, l'Organo Amministrativo procede al suo collocamento, rimettendo al Socio il ricavato.

I limiti di cui sopra non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti.

L'ammissione di nuovi Soci potrà avvenire o con le forme di cui al precedente art. 9 ovvero con le forme di cui appresso.

Ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del Codice Civile, all'atto dell'ingresso di nuovi Soci Cooperatori il Capitale Sociale deve essere proporzionalmente aumentato, in relazione al valore del Capitale netto esistente, per un importo pari al valore della quota che il nuovo Socio intende sottoscrivere.

In tal caso, il soprapprezzo sarà determinato dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata dell'Organo Amministrativo, tenendo conto:

- della riserva ordinaria, formata con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti od esclusi ed agli eredi o legatari dei Soci defunti a norma dei successivi artt. 31 e seguenti;
- di eventuali utili non distribuiti o di riserve straordinarie;
- di ogni altra riserva o accantonamento non destinati ad esigenze specifiche.

Nei confronti dei soggetti capaci di apportare significative utilità alla Società, l'Assemblea può deliberare la riduzione o l'annullamento del soprapprezzo e/o il pagamento rateale del Capitale sottoscritto.

ARTICOLO 12

Le quote sociali non possono essere cedute a Soci ed/od a terzi che non abbiano i requisiti professionali o di lavoro di cui al presente Statuto ed, eventualmente, dei Regolamenti interni e che non abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

A tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità della persona fisica/persona giuridica/ente-acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata, con lettera raccomandata anche a mano ma con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, all'Organo Amministrativo il quale deve comunicare al Socio offerente se consente o meno alla proposta cessione sempre con lettera raccomandata anche a mano ma con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, da consegnare alla Posta o al Socio offerente ovvero trasmettere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine, il Socio è libero di trasferi-

re la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato ed il Socio stesso può proporre opposizione al competente Tribunale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della sua comunicazione.

La quota del Socio Cooperatore non può essere sottoposta a pegno o sequestro né in alcun modo vincolata a garanzia dei suoi debiti nei confronti di terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2537 del Codice Civile, e non può formare oggetto di diritti di usufrutto o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2529 del Codice Civile, è autorizzato ad acquistare o rimborsare le quote dei Soci Cooperatori, purché il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della Società sia superiore ad un quarto. In tal caso, l'acquisto o il rimborso possono essere fatti solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo Bilancio regolarmente approvato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo N. 112/2017.

ARTICOLO 13

La Società, con decisione dell'Organo Amministrativo, può emettere strumenti finanziari, osservati condizioni e limiti di cui all'art. 2526 del Codice Civile.

Gli strumenti finanziari sono privi di diritti di amministrazione, non attribuiscono ai relativi possessori la qualifica di Soci e possono essere offerti in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, salvo quanto previsto nel successivo art. 14.

In caso di emissione di strumenti finanziari ai sensi del presente articolo, i relativi possessori costituiscono un'apposita Assemblea Speciale ai sensi dell'art. 2541 del Codice Civile, che delibera sulle materie in detto articolo indicate.

L'Assemblea Speciale è disciplinata dall'art. 2376, in quanto compatibile, ed è presieduta da persona eletta con la maggioranza dei voti dei possessori degli strumenti finanziari.

ARTICOLO 14

L'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del Bilancio di esercizio e su proposta dell'Organo Amministrativo, può deliberare la ripartizione di ristorni ai Soci Cooperatori in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati, che siano correlati alle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2 e nel rispetto delle condizioni e limiti stabiliti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e di cui appresso, il tutto a condizione che vengano rispettati i criteri di loro ripartizione da indicarsi in apposito Regolamento interno costituente parte integrante e sostanziale del presente Statuto, da ap-

provare pertanto dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze e le modalità prescritte per le modifiche allo Statuto stesso, e che si registri un avanzo nella gestione mutualistica.

L'Organo Amministrativo deve riportare separatamente nel Bilancio di esercizio i dati relativi all'attività svolta con i Soci Cooperatori, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun Socio Cooperatore con le seguenti modalità alternative:

- a) mediante attribuzione di una somma di danaro o di beni sociali;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, e conseguente aumento gratuito del Capitale Sociale, potendo in tal caso essere superati i limiti previsti dall'art. 2525 del Codice Civile;
- c) mediante emissione di strumenti finanziari non partecipativi, di cui al precedente art. 13.

Nella delibera dovranno essere precisati i criteri sulla base dei quali è stato valutato il contributo di cui sopra.

Il ristorno è ripartito tra i Soci Cooperatori secondo i criteri indicati dall'Assemblea ovvero più specificamente ed analiticamente disciplinati dal Regolamento interno, se adottato.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 15

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno la metà del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca del o dei componenti l'Organo Amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e/o del Revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la Decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- f) la Decisione di aderire ad un Gruppo Cooperativo Paritetico;
- g) la nomina del o dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) l'approvazione dei Regolamenti interni.

I Soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento, richiedendo il rilascio di copie ed/od estratti, il Libro delle Decisioni dei Soci sia personalmente

che mediante propri Consulenti di fiducia.

ARTICOLO 16

Tutte le Decisioni dei Soci, salvo quanto in appresso previsto, sono adottate con Deliberazione Assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla Sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea.

Le Assemblee sono indette mediante avviso scritto - su iniziativa di e firmato da ciascun Amministratore ovvero, fatta eccezione per gli argomenti sui quali, a norma di legge, l'Assemblea stessa delibera su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposti, di e da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale - inviato a mezzo di lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, indirizzata a ciascun Socio (presso il domicilio ufficialmente risultante alla Società secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente) ed a ciascun Amministratore, nonché, se esistente l'Organo di Controllo, ai Sindaci effettivi. In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata a mezzo di telegramma ovvero, qualora i destinatari siano provvisti di tali mezzi di comunicazione, a mezzo di telefax e/o di posta elettronica, il tutto da inviare almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, precisandosi che, in caso di utilizzo di telefax o di posta elettronica, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dagli atti della Società.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza dell'Assemblea, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia validamente costituite, e possono quindi validamente deliberare, le Assemblee, anche non convocate secondo le formalità suddette, qualora siano presenti tutti i Soci ed altresì siano presenti o informati della riunione, e non si oppongano alla trattazione dell'argomento, tutti gli Amministratori nonché, se esistente l'Organo di Controllo, tutti i Sindaci effettivi.

Se gli Amministratori e/o i Sindaci effettivi, se esistente l'Organo di Controllo, non partecipano personalmente all'Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le Decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per i-

scritto, e ciò quando lo richiedano uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale.

Nel caso si scelga il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei Soci consenzienti;
- l'indicazione dei Soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i Soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si scelga il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci i quali, entro i 5 (cinque) giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci entro il termine suddetto equivale a voto di astensione.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica certificata e non ma con conferma di recapito; in questi ultimi casi, le trasmissioni ai Soci dovranno essere fatte al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai Soci medesimi e che risultino ufficialmente alla Società secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente.

Ogni Socio ha diritto di partecipare con un voto alle Decisioni di cui al presente articolo.

Le Decisioni dei Soci adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà dell'intero Capitale Sociale.

La Decisione dei Soci, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle Decisioni dei Soci.

La corrispondenza delle trascrizioni alle Decisioni assunte

dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un Socio che, a tal fine, sottoscriveranno in calce alla trascrizione medesima.

I Soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento, richiedendo il rilascio di copie ed/od estratti, il Libro delle Decisioni dei Soci sia personalmente che mediante propri Consulenti di fiducia.

ARTICOLO 17

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea medesima ed accertare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata con il voto della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea nomina, sempre con il voto della maggioranza degli intervenuti, un Segretario, anche non Socio, ed, occorrendo, uno o più Scrutatori anche non Soci.

ARTICOLO 19

Ciascun Socio Cooperatore, che risulti iscritto da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro dei Soci a seguito di ammissione da parte dell'Organo Amministrativo e che non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua partecipazione.

Ogni Socio che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dalle lettere d), e), f) e h) del precedente art. 15, per i quali è sempre necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari Decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 20

Le Deliberazioni dell'Assemblea devono constare da Verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il Verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il Verbale relativo alle Delibere assembleari comportanti la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto deve essere redatto da un Notaio.

Il Verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione.

Il Verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Decisioni dei Soci.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di nove, secondo il numero esatto che verrà determinato dai Soci in occasione della nomina.

ARTICOLO 22

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra non Soci, purché la maggioranza di essi sia scelta tra i Soci Cooperatori.

In ogni caso, gli Amministratori sono rieleggibili e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi come disposto dall'Art. 2383, comma 2, del Codice Civile.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e, se nominati, decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile nonché coloro che sono stati componenti del Consiglio di Amministrazione per più di tre mandati consecutivi.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Spetterà ai Soci con propria Decisione procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai Soci in occasione della nomina dello stesso Consiglio, ed eventualmente anche

un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione.

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto ai successivi artt. 24 e 25, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si scelga il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- in caso di esistenza del Collegio Sindacale, la menzione dell'eventuale suo parere, che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la Decisione, con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Nel caso si scelga il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
 - il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - in caso di esistenza del Collegio Sindacale, la menzione dell'eventuale suo parere, che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione.
- Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Amministratori i quali, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà od astensione; la mancanza di dichiarazione degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica; in questi ultimi casi, le trasmissioni agli Amministratori dovranno essere fatte al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che

siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica e dovranno essere trascritte nel Libro delle Decisioni degli Amministratori e la relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della Società, a meno che le Decisioni adottate mediante consultazione scritta non siano state riportate direttamente in originale sul Libro delle Decisioni degli Amministratori.

ARTICOLO 24

La maggioranza degli Amministratori può stabilire di rimettere la Decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a Deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

ARTICOLO 25

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, del Codice Civile, nel caso di cui al precedente art. 24 ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le Decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante Deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio telefax, posta elettronica), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonchè l'ordine del giorno;
- si raduna presso la Sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
- le sue riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore presente più anziano di età;
- è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue Deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, allorché intervengano tutti i Consiglieri in carica e, se esistenti l'Organo di Controllo, tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in for-

ma collegiale, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto Verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

ARTICOLO 26

La gestione della Società si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'Art. 2086, comma 2, del Codice Civile, e spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai Soci.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 27

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2544, comma 1, del Codice Civile, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore e/o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, comprese le facoltà di cui al precedente art. 26, comma 2.

ARTICOLO 28

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

La rappresentanza della Società spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio stesso nonché a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferiti.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto della loro nomina.

ARTICOLO 29

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci in occasione della nomina o con apposita Decisione, annualità che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo N. 112/2017, dovrà essere stabilita in misura proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle spe-

cifiche competenze, e comunque non potrà essere superiore ai compensi individuali previsti in favore di amministratori, sindaci e di chiunque rivesta cariche sociali in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso nei limiti sopra indicati, sentito il parere dell'Organo di Controllo. I Soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il tutto nei limiti sopra indicati.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa, e ciò sempre nei limiti sopra indicati, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 del Decreto Legislativo N. 112/2017.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Per fare fronte a ciò, la Società potrà stipulare (come contraente e/o beneficiaria) una polizza vita con primaria compagnia assicurativa (rendita vitalizia, differita o mista) in capo ai singoli Amministratori e/o "key-man" (i.e. "uomo chiave"), con le condizioni di liquidare tali somme alla cessazione del mandato o in caso di morte.

TITOLO VI

REVISORE ED ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 30

Nel caso in cui la Società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dall'art. 2435-bis, comma 1 del Codice Civile, o qualora i Soci lo ritengano opportuno, gli stessi, con apposita Decisione, la revisione legale dei conti sulla Società verrà affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro, o a Sindaci iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali, i quali eserciteranno tale revisione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo N. 112/2017, viene affidata ad un Sindaco effettivo ed, eventualmente, un Sindaco supplente ovvero, nonché necessariamente nel caso di cui al successivo comma 5, ad un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) Sin-

daci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, che rimarranno in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e che svolgeranno le proprie funzioni ai sensi degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile, per quanto applicabili; qualora i Soci non abbiano nominato ovvero non nominino un Revisore Legale od una Società di Revisione ai sensi del comma precedente, gli stessi, con apposita Decisione, potranno affidare al Sindaco ovvero al Collegio Sindacale anche la revisione legale dei conti sulla Società, e pertanto il Sindaco ovvero il Collegio Sindacale dovranno, rispettivamente, essere Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro ovvero essere integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso di nomina obbligatoria di un Revisore legale e di Una Società di Revisione ai sensi del precedente comma.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- essere in possesso dei requisiti per assumere la carica di Sindaco nelle Società a responsabilità limitata;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal presente Statuto per la carica di Amministratore.

Qualora i Soci lo ritengano opportuno, gli stessi, con apposita Decisione, potranno affidare la revisione legale dei conti sulla Società ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro, i quali eserciteranno tale revisione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora sia richiesto dalla legge ovvero qualora i Soci lo ritengano opportuno, i Soci stessi, con apposita Decisione, nomineranno un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, che rimarranno in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e che svolgeranno le proprie funzioni ai sensi degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile, per quanto applicabili; qualora i Soci non abbiano nominato ovvero non nominino un Revisore Legale od una Società di Revisione ai sensi del comma precedente, gli stessi, con apposita Decisione, potranno affidare al Collegio Sindacale anche la revisione legale dei conti sulla Società, e pertanto il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO VII

RECESSO, ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO

ARTICOLO 31

Il diritto di recesso spetta ai Soci nei soli casi previsti dalla legge o dal presente Statuto. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione del Socio di esercitare il diritto di recesso deve essere comunicata alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) dalla conoscenza da parte del Socio del fatto che legittima tale diritto.

L'Organo Amministrativo deve esaminare la suddetta dichiarazione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione, mediante apposita Decisione che deve verificare la sussistenza dei presupposti del recesso e la tempestività del suo esercizio. L'accettazione del recesso, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto dell'Organo Amministrativo.

In assenza dei presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Socio, il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione in oggetto, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente in reazione alla Sede della Società.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per i rapporti mutualistici tra Socio e Società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la Deliberazione e/o la Decisione che lo legittima.

I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 34.

ARTICOLO 32

Il Socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento del Capitale Sociale sottoscritto, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, può essere escluso ai sensi dell'art. 2533 del Codice Civile e di quanto previsto nel presente articolo.

L'esclusione del Socio può altresì avere luogo in tutti i casi previsti dall'art. 2533, comma 1, del Codice Civile, nonché nei confronti di chi:

- a) abbia perduto i requisiti di professionalità previsti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Società o denigri l'operato e la capacità degli altri Soci;
- d) non adempie puntualmente e senza giustificati motivi agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società o verso i clienti della stessa;
- e) non partecipi alla vita sociale, ciò incidendo negativamente sulla natura fiduciaria del rapporto tra i Soci nonché impedendo il perseguimento dello scopo sociale, dovendo ritenersi tale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata partecipazione di un Socio ad almeno tre Assemblee societarie consecutive.

In tutti i casi indicati nel precedente comma, l'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea dei Soci con voto unani-

me su proposta dell'Organo Amministrativo.

L'esclusione del Socio Amministratore deve invece essere deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei Soci nei confronti del Socio Amministratore che abbia:

- operato a danno o in conflitto con gli interessi della Società o per proprio personale tornaconto, oppure favorendo con dolo terzi con ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, quali lo sviamento della clientela, lo svolgimento di attività di consulenza o di elaborazione o la prestazione di servizi uguali o simili alle attività svolte dalla Società, anche se non è provato o non è stato conseguito personale lucro o vantaggio;
- denigrato la Società e/o i componenti gli Organi Sociali;
- percepito compensi o remunerazioni da clienti della Società e/o dei Soci Cooperatori, con i quali la Società ha da meno di un anno risolto il rapporto di assistenza, o è in una situazione di contenzioso con gli stessi.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con apposita Deliberazione da adottarsi ai sensi degli artt. 16 e seguenti del presente Statuto. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

La Deliberazione di esclusione deve essere notificata al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il Socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente in relazione alla Sede della Società.

Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione ai sensi del successivo art. 34 e lo scioglimento del rapporto determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 33

In caso di morte del Socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art. 34.

Nel caso in cui gli eredi del Socio siano provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società, gli stessi possono subentrare nella partecipazione del Socio deceduto secondo la procedura di cui al precedente art. 6. In tal caso, in presenza di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la Società consenta la divisione.

ARTICOLO 34

Nei casi di cui ai precedenti artt. 31 e 33, la liquidazione della quota avverrà sulla base del valore della Società, tenuto conto del Bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del Socio.

Nel caso di cui al precedente art. 33, la liquidazione della

quota avverrà mediante rimborso delle somme versate e quota percentuale, per testa, del Capitale Sociale netto, sempre tenuto conto del Bilancio dell'esercizio in cui si è verificata l'esclusione.

In ogni caso, i Soci hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione per il relativo capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio di cui sopra, nei limiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo N. 112/2017 da determinarsi ad opera dell'Organo Amministrativo al momento dell'effettivo verificarsi della causa di scioglimento del rapporto sociale.

TITOLO IX
BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI
ARTICOLO 35

Il patrimonio della Società è costituito:

- dal Capitale Sociale, che è variabile e che è formato dai conferimenti effettuati dai Soci Cooperatori;
- dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti od esclusi ed agli eredi del Socio deceduto;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dalla legge.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del Bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le norme di legge tempo per tempo vigenti.

Il bilancio deve essere approvato dai Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro l'Organo Amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella Nota Integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle Relazioni previste dall'art. 2545 del Codice Civile, gli amministratori ed i Sindaci, ove nominati, indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la Società stessa.

In sede di redazione del bilancio vanno riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i Soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo e, ove nominato, il Collegio Sindacale, nelle rispettive Relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429

del Codice Civile, devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- obbligatoriamente:

- 1) a riserva legale indivisibile, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- 2) al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 1 della Legge 31 gennaio 1992 N. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- 3) ad eventuale rivalutazione del Capitale Sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della suddetta Legge N. 59/1992;
- 4) ad eventuale remunerazione del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci Cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti di mutualità prevalente;
- 5) la parte residua, a riserva straordinaria o ai fondi di cui ai punti precedenti del presente articolo;

- facoltativamente a scelta dell'Assemblea, per una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai Soci, nei limiti delle variazioni dell'Indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del Capitale Sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai Soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e/o (ii) ad erogazioni gratuite in favore di Enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, Soci della Società o di società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'Organo Amministrativo evidenzierà, quindi, l'utile lordo delle imposte, che destinerà, sempre prima detraendo le somme dovute per interessi ai Soci portatori di strumenti finanziari, nonché quant'altro dovuto ai Soci per titolo diverso dall'utile, secondo le obbligazioni contrattuali assunte e secondo la previsione dell'Organo Amministrativo stesso.

Dovranno comunque essere accantonati fondi a sostegno dei Soci temporaneamente o stabilmente inabili al lavoro e per le famiglie degli stessi in stato di particolare necessità.

Procederà, inoltre, agli accantonamenti che riterrà utili per

il sostegno del movimento cooperativo.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36

Lo scioglimento anticipato volontario e la perdita volontaria della qualifica di impresa sociale della Società sono deliberati dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Nel caso di cui al precedente comma nonché qualora si verifichi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea, con apposita Deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di Liquidatori;
- la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei Liquidatori.

Il patrimonio residuo, dedotto del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo N. 112/2017, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi di cui all'art. 16, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei Liquidatori, si applica la disposizione dell'art. 2489 del Codice Civile.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter del Codice Civile.

Le disposizioni sulle Decisioni dei Soci, sulle Assemblee e sugli Organi Amministrativi e di Controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci Cooperatori ed eventualmente rivalutato o aumentato, e dei dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo N. 112/2017;
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 N. 59.

Si applicano tutte le altre disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

TITOLO XI

RIUNIONI PER MEZZO DI TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLO 37

Le riunioni degli Organi collegiali della Società (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Collegio di Liquidazione) si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti "fogli di presenza" quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

TITOLO XII

DIRITTI DEI LAVORATORI

ARTICOLO 38

I lavoratori della Società, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo N. 112/2017, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 N. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della Società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Società darà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

La Società, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Decreto Legislativo N. 112/2017, può avvalersi della prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la Società stessa deve tenere apposito Registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. La Società deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nella Società stessa contro gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO XIII

ARTICOLO 39

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi nella Società Soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 N. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai Soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I Soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le quote dei Soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il Socio sovventore, che intenda trasferire la propria partecipazione, deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente, ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del proposto acquirente indicato dal Socio sovventore che intende trasferire la propria partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso tale termine, il Socio sovventore sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle quote destinate ai Soci sovventori deve essere adottata e disciplinata con Deliberazione dell'Assemblea assunta con le modalità e le maggioranze richieste per l'aumento del Capitale Sociale, Deliberazione con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di sottoscrizione dei Soci cooperatori sulle quote emesse, ovvero l'esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione stesso, il tutto in conformità di quanto previsto dall'art. 2524 del Codice Civile ed in considerazione dei limiti disposti per i Soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 del Codice Civile, che dovrà essere specificata su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione. Il diritto di sottoscrizione non spetta ai Soci cooperatori qualora talune quote siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle Società cooperative di cui all'art. 111-octies delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile.

A ciascun Socio sovventore è attribuito un voto.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile. Ai Soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in relazione alle quote di Socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I Soci sovventori partecipano alle Assemblee generali dei Soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 del Codice Civile, i Soci sovventori sono costituiti in Assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Società o dal Rappresentante comune dei Soci sovventori, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci sovventori stessi.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 16 e seguenti del presente Statuto.

Ai Soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e, laddove sia stato nominato il Collegio Sindacale, un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente nonché di un Liquidatore in caso di scioglimento della Società. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli Soci sovventori.

Le partecipazioni dei Soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla Deliberazione di loro emissione dell'Assemblea di cui al precedente comma 4, nel rispetto del limite previsto dall'art. 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo N. 112/2017. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei Soci cooperatori.

La riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei Soci sovventori, se non per la parte di perdita che ecceda il valore nominale complessivo delle quote dei Soci cooperatori. In caso di scioglimento della Società, le quote di Socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei Soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla relativa data di iscrizione nel Libro dei Soci.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 40

Ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al Capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci Cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i Soci Cooperatori;

d) una quota di utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, si applica il precedente art. 36.

L'Organo Amministrativo ed i Sindaci, ove nominati, documentano la condizione di prevalenza di cui al presente articolo nella Nota Integrativa al bilancio di esercizio, evidenziando contabilmente i parametri indicati nell'art. 2513 del Codice Civile.

ARTICOLO 41

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo N. 112/2017 e del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117 ed, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di Società Cooperative a mutualità prevalente e, subordinatamente, di Società a responsabilità limitata.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto - scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completato da me Notaio sempre con mezzo elettronico - ed ho dato lettura del medesimo ai Comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi espressamente e concordamente dal dare loro lettura dell'Allegato "A" del quale dichiarano di avere esatta conoscenza.

Viene sottoscritto alle ore 10,40 (dieci e quaranta minuti primi).

Consta di venticinque fogli per novantacinque facciate e venti righe della presente novantaseiesima.

Firmato:

Valentina BIAGINI

Adonella CIANFANELLI

Claudia DI BITONTO

Roberto PECCHI

Angelo FRANCIOSO
Sabrina MERCURI
Alessandra SPAGNOLI
Valerio ROSSI
Silvia PANZIRONI
Giorgio GIACOBINI Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.